



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
(Provincia di Roma)
SETTORE II SERVIZIO II
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) , istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6 comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ARTICOLO 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Albano Laziale, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.i.m.

ARTICOLO 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Albano Laziale, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 4 **Criteri di calcolo**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno di riferimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 5 **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota per l'anno 2012 è confermata nella misura ~~di 0.80 Punti percentuali~~ *e confermata fissata nella misura* di 0.80 Punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di giunta Comunale ;
3. In caso di mancanza della deliberazione di cui al comma 2, si intende confermata l'aliquota vigente nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

ARTICOLO 6 **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente a quello relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche; con le modalità previste dalla normativa nazionale.
2. Le misure percentuali dei versamenti in acconto e saldo, nonché le scadenze per tali versamenti, sono le medesime previste dalla normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 7 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 8 **Funzionario Responsabile**

2. La Giunta procede con propria deliberazione alla nomina del funzionario responsabile per la gestione dell'imposta.

ARTICOLO 9
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Dlgs 471/472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi nella misura pari al tasso degli interessi legali pro tempore in vigore.

ARTICOLO 8
Efficacia

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento , si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia tributaria e, in particolare, quelle relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'addizionale comunale.

2. Ai sensi dell'art. 52 del DLS 15.12.1997 n. 446, il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2012, ogni disposizione regolamentare precedentemente adottata si intende abrogata con la medesima decorrenza.